



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 179/17/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO A CARICO
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ST TELEVISION (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA
DIGITALE "ST TELEVISION") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. CALABRIA CONTESTAZIONE N. 01/2017 - PROC. 56/17/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 16 dicembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Calabria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota prot. n. 51335 del 19 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Calabria - a seguito della segnalazione di un utente per presunta violazione delle disposizioni in materia di tutela dei minori - ha richiesto a mezzo raccomandata a/r del 20 dicembre 2016 all’Associazione Culturale ST Television, fornitrice del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale “*ST Television*”, le registrazioni della programmazione mandata in onda dal 3 al 10 dicembre 2016 ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni irradiate dal citato servizio.

Il CO.RE.COM. Calabria, con atto n.01ANNO2017/N°PROC.1/17/CRI del 24 gennaio 2017, preso atto che, scaduti i termini assegnati, non erano pervenute né le registrazioni richieste, né alcuna comunicazione in merito, ha accertato la sussistenza di una condotta

rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all'Associazione Culturale ST Television, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

Il plico contenente la nota prot. n. 51335 del 19 dicembre 2016, inviato dal CO.RE.COM. Calabria con raccomandata a/r in data 20 dicembre 2016, non è stato ritirato dal destinatario ed in data 14 febbraio 2017 è stato restituito al mittente per *“compiuta giacenza”*.

In data 24 febbraio 2017 il suddetto provvedimento veniva inviato all'Associazione Culturale ST Television tramite il servizio notificazione atti di Poste Italiane S.p.A., che in data 7 marzo 2017 restituiva il plico al mittente comunicando la mancata consegna *“per irreperibilità del destinatario”*.

Il citato atto n.01ANNO2017/N°PROC.1/17/CRI del 24 gennaio 2017 veniva notificato all'Associazione Culturale ST Television in data 22 aprile 2017 tramite il Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza che, nel corso dell'intervento effettuato presso l'emittente, acquisiva, su richiesta del CO.RE.COM. Calabria, anche le registrazioni della programmazione mandata in onda da *“ST Television”* dal 5 al 12 marzo 2017.

2. Deduzioni della società

L'Associazione Culturale ST Television con nota prot. n. 20717, del 12 maggio 2017, ha presentato memorie giustificative rappresentando quanto segue:

- la comunicazione del 19 dicembre 2016 inviata a mezzo raccomandata a/r non è mai stata posta concretamente all'attenzione della destinataria che ne è venuta a conoscenza solo a seguito della notifica operata dalla Guardia di Finanza;
- di conseguenza l'Associazione non ha potuto fornire le informazioni e la documentazione richiesta né ha potuto spiegare ogni ulteriore e più opportuna difesa contro la segnalazione effettuata a suo carico;
- la buona fede dell'Associazione è pacificamente riscontrabile nel comportamento assolutamente collaborativo posto in essere dalla stessa a seguito dell'invito della Guardia di Finanza.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'attività istruttoria, il CO.RE.COM. Calabria, con nota prot. n. 36747 del 7 giugno 2017, ha trasmesso gli atti proponendo l'archiviazione, nel merito, del procedimento avviato nei confronti di *“ST Television”*.

A seguito della valutazione della documentazione versata in atti, si ritiene di poter accogliere le giustificazioni addotte dall'Associazione Culturale ST Television: in particolare, si ritiene che il CO.RE.COM. Calabria, non avendo acquisito le registrazioni richieste con nota del 19 dicembre 2016 a causa del fallito recapito della richiesta medesima, non si è trovato nelle circostanze di fatto e di diritto per poter verificare ed accertare la mancata conservazione della registrazione della programmazione mandata in onda da *“ST Television”* dal 3 al 10 dicembre 2016 e conseguentemente procedere

alla contestazione della violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RILEVATA, pertanto, la mancanza dei presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Associazione Culturale ST Television per inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti del procedimento avviato nei confronti dell'Associazione Culturale ST Television, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "ST Television", con sede legale in Maida (CZ) Località Comuni Condomini s.n.c., per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi